

ALLEGATO "C"
REPERTORIO N. 6959
RACCOLTA N. 5732

STATUTO
della
FONDAZIONE GIOVANNI ANTONIO PARRICIATU ETS

Articolo 1 - DENOMINAZIONE E SEDE

1.1. Ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (il "Codice del Terzo Settore", d'ora innanzi "CTS") è costituita la fondazione denominata "FONDAZIONE GIOVANNI ANTONIO PARRICIATU".

1.2. Una volta effettuata l'iscrizione nel relativo Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all'art. 45 CTS, la Fondazione assumerà la denominazione "FONDAZIONE GIOVANNI ANTONIO PARRICIATU ETS".

1.3. La Fondazione ha sede in Padru, Viale Italia n. 17.

Articolo 2 - SCOPO, OGGETTO, FINALITA'

2.1. La Fondazione, apolitica e apartitica, non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni (art. 5 CTS lett. a);

- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni (art. 5 CTS lett. c).

2.2. Nello specifico la fondazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale orientate in via prioritaria alla promozione e alla tutela della dignità, della qualità della vita e del benessere psicofisico delle persone anziane, con particolare attenzione a quelle in condizioni di fragilità, non autosufficienza o disagio sociale.

In particolare, la Fondazione gestisce una casa di riposo per anziani, offrendo servizi di accoglienza, assistenza alla persona, supporto sanitario di base, animazione e ogni altra attività utile al benessere degli ospiti.

La Fondazione potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni necessarie e utili alla realizzazione degli scopi sociali collaborando con altre Fondazioni o Enti, nazionali o esteri, che svolgano attività analoghe o accessorie alle attività della Fondazione.

2.3. La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle sopra elencate, purchè secondarie e strumentali rispetto ad esse e secondo i criteri e i limiti di cui al decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ai sensi

dell'art. 6 CTS.

Articolo 3 - DURATA

3.1. La durata della fondazione è illimitata

Articolo 4- PATRIMONIO

4.1. Il patrimonio della Fondazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

4.2. Il patrimonio della Fondazione è composto:

A) dal Fondo di Dotazione:

- rappresentato inizialmente dal fondo di dotazione della Fondazione, costituito dai beni ricevuti in dotazione;
- incrementabile successivamente mediante conferimenti in denaro o beni mobili ed immobili o altre utilità impiegabili per il perseguimento dello scopo, effettuati dai Costituenti, dai Fondatori e dai Sostenitori o da altri a tale scopo, sia una tantum che a carattere continuativo;

costituito altresì:

- dai beni mobili ed immobili che pervengono o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente statuto;
- dalle elargizioni fatte da Enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
- dalle somme delle rendite non utilizzate che con delibera del Consiglio di Amministrazione, vengano destinate ad incrementare il patrimonio;
- dai beni che potranno pervenire alla Fondazione per testamento o per donazione, nonché da eventuali contributi dello Stato o di altri Enti pubblici territoriali ovvero di enti privati;

B) dal Fondo di Gestione costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalla attività della Fondazione medesima;
- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
- da eventuali altri contributi dello Stato, di Enti Territoriali o di Enti Pubblici;
- dai contributi e dalle quote dei Costituenti, dei Fondatori, dei Sostenitori e da altri soggetti che ne condividano gli scopi;
- dai ricavi delle attività proprie della Fondazione, nonché di quelle secondarie e strumentali;
- dai Fondi destinati dall'Unione Europea.

Articolo 5- ESERCIZI FINANZIARI

5.1. Gli esercizi finanziari vanno dall'1 (uno) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

5.2. Entro il 30 (trenta) aprile di ogni anno il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio di esercizio redatto in conformità a quanto previsto nell'articolo 13 CTS, nonché il bilancio sociale, ai sensi dell'articolo 14 CTS.

5.3. Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle proprie competenze, possono contrarre impegni ed assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti di bilancio approvato e purché finalizzati al perseguimento dello scopo della Fondazione.

5.4. Gli avanzi delle gestioni annuali dovranno essere innanzitutto impiegati per la ricostituzione del fondo di dotazione resasi necessaria a seguito di riduzioni dello stesso per perdite, e solo per la differenza per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

5.5. La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili, ed avanzi di gestione, fondi o riserve comunque denominate a chicchessia, anche nei casi di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, né direttamente né indirettamente.

Articolo 6 - MEMBRI DELLA FONDAZIONE

6.1. I membri della Fondazione si dividono in: "COSTITUENTI", "FONDATORI" e "SOSTENITORI".

6.2. Sono "COSTITUENTI" coloro che intervengono alla stipulazione dell'atto costitutivo della Fondazione.

6.3. Sono "FONDATORI" le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, gli enti e le associazioni che, condividendone le finalità, concorrono mediante contributi in denaro plurienali almeno nella misura minima che verrà stabilita dal Consiglio di Amministrazione.

6.4. Sono "SOSTENITORI" le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, gli enti e le associazioni che, condividendone le finalità, concorrono mediante contributi in denaro una tantum, nella misura minima che verrà stabilita dal Consiglio di Amministrazione.

6.5. L'ammissione dei "Fondatori" e dei "Sostenitori" è fatta con delibera del Consiglio di Amministrazione. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel relativo Albo di cui all'art. 15 del presente Statuto.

Il Consiglio di Amministrazione deve entro 60 (sessanta) giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Chi ha proposto la domanda può entro sessanta giorni dalla comunicazione di rigetto chiedere che sull'istanza si pronunci l'Organo di Controllo, che delibererà sulla domanda non accolta in occasione della sua successiva convocazione, salvo che non sia appositamente convocato.

6.6. I membri della fondazione ("Costituenti", "Fondatori" e "Sostenitori") hanno diritto di esaminare i libri sociali; a tal fine dovranno presentare richiesta scritta al Consiglio di Amministrazione con preavviso di almeno 5 (cinque) giorni; l'esame avverrà presso la sede della Fondazione, in orari d'ufficio, alla presenza costante di almeno un componente dell'organo amministrativo e dell'organo di controllo. Il membro può farsi assistere da professionista di sua fiducia al

quale potrà essere richiesto di sottoscrivere un impegno di riservatezza. Il membro che, successivamente all'esame dei libri sociali, diffonda dati tratti da tali libri potrà essere escluso. In ogni caso il membro della Fondazione non potrà trarre copia dei libri sociali.

Articolo 7 - ORGANI DELLA FONDAZIONE

7.1. Sono Organi della Fondazione:

- a) il Consiglio di Amministrazione;
- b) il Presidente;
- c) il Vice Presidente;
- f) l'Organo di Controllo;
- g) il Revisore Legale dei Conti (qualora la sua nomina sia obbligatoria per legge);
- h) il Comitato di Raccolta (organo facoltativo).

Articolo 8 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

8.1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da minimo 5 (cinque) a massimo 11 (undici) membri.

8.2. Sono membri di diritto, salvo rinuncia e sino a dimissioni, i Costituenti, i quali provvederanno eventualmente a designare gli altri componenti del Consiglio scegliendoli tra i Fondatori.

In caso di assenza di costituenti, la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione sarà effettuata dai Consiglieri in carica o uscenti.

8.3. Gli eletti durano in carica 4 (quattro) anni e sono rieleggibili.

8.4. Nel caso venga a mancare un Costituente gli altri membri provvederanno a sostituirlo con designazione a maggioranza tra coloro che risultino a tale data compresi nella categoria dei Fondatori di cui all'art. 6 del presente Statuto.

Nel caso in cui non vi siano Fondatori, si provvederà alla scelta tra i Sostenitori.

8.5. Il nuovo designato cesserà dalla carica unitamente agli altri membri del Consiglio di Amministrazione e sarà rieleggibile.

8.6. Non possono essere nominati alla carica di amministratore, e se nominati, decadono dal loro ufficio, coloro che si trovino in una delle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile.

8.7. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno 3 (tre) volte l'anno su convocazione del Presidente da farsi con raccomandata A/R, P.E.C., fax, telegramma o e-mail spedita almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza con allegato l'ordine del giorno.

8.8. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce anche qualora ne facciano richiesta almeno 3 (tre) membri del Consiglio stesso. La

richiesta va indirizzata al presidente del Consiglio di Amministrazione tramite raccomandata a/r, p.e.c., fax, telegramma o e-mail. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, dal-

la data del ricevimento della richiesta, convoca il Consiglio di Amministrazione (tramite raccomandata a/r, p.e.c., fax, telegramma o e-mail) entro otto giorni.

8.9. Il Consiglio adotta le deliberazioni che considera necessarie ed opportune per l'amministrazione ed il funzionamento della Fondazione.

8.10. Il Consiglio di Amministrazione si occupa dell'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, cura e promuove gli indirizzi della Fondazione, ne elabora ed organizza i programmi e le iniziative e sovrintende a tutte le attività della stessa.

8.11. Inoltre a titolo esemplificativo il Consiglio di Amministrazione delibera:

a) sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo;

b) su quanto concerne i rapporti con i terzi ed in particolare sui contratti da stipulare nell'interesse della Fondazione.

8.12. Il Consiglio, tenuto conto delle disponibilità economiche risultanti dal bilancio, autorizza le iniziative da perseguirsi.

8.13. Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei propri poteri ad uno o più dei suoi membri.

8.14. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri.

8.15. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione concernenti l'ordinaria amministrazione è necessaria la maggioranza dei voti dei presenti.

8.16. Per la validità delle deliberazioni concernenti la straordinaria amministrazione è necessaria la maggioranza dei voti di tutti i suoi componenti in prima convocazione e della maggioranza dei presenti in seconda convocazione.

8.17. Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario designato per ciascuna riunione.

8.18. Non sono ammessi né il voto per delega né il voto per corrispondenza.

8.19. Il membro del Consiglio di Amministrazione che manchi a 2 (due) adunanze consecutive e senza giustificato motivo decadrà dalla carica.

8.20. La responsabilità dei Consiglieri è disciplinata dall'art. 28 CTS.

8.21. Il Consiglio di Amministrazione può attribuire a uno o più dei suoi membri oppure, a mezzo del Presidente, anche a estranei (mediante apposite procure ad acta, ad negotia e ad lites) il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto della Fondazione.

Articolo 9 - PRESIDENTE

9.1. Il Presidente è eletto a maggioranza assoluta dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi componenti, dura in carica quattro anni ed è rieleggibile.

9.2. Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del

Consiglio di Amministrazione.

9.3. A lui spetta la rappresentanza legale della Fondazione nei confronti dei terzi ed in giudizio.

9.4. In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente, nominato a maggioranza assoluta del Consiglio stesso.

9.5. Fino a quando nel Consiglio di Amministrazione vi siano Costituenti e Fondatori, salvo rinuncia espressa, il Presidente deve essere scelto fra questi.

9.6. Il Presidente:

- convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, ne dirige le adunanze, propone le materie da trattare nelle rispettive adunanze;

- sorveglia sul buon andamento amministrativo della Fondazione;

- provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;

- firma tutti gli atti della Fondazione.

9.7. In caso di dimissioni del Presidente assumerà la carica il Vice Presidente che verrà a sua volta sostituito nell'incarico, nella successiva adunanza e su deliberazione del Consiglio, da uno degli altri componenti del Consiglio Stesso.

9.8. Il Presidente potrà essere revocato dal suo incarico per i seguenti motivi:

- comportamento contrario agli scopi della Fondazione;

- condanna passata in giudicato per peculato o altri reati contro il patrimonio;

- dimissioni;

- l'aver compiuto atti che arrechino danno al patrimonio o all'immagine della Fondazione.

9.9. La revoca del Presidente dovrà essere deliberata con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei componenti del Consiglio da determinarsi senza tenere conto del voto del Presidente, nel corso della riunione ordinaria successiva alla presentazione della "mozione di sfiducia" oppure durante una riunione convocata d'urgenza. La mozione di sfiducia potrà essere presentata anche da un solo membro del CDA e dovrà essere adeguatamente motivata oltre che supportata da documentazione.

Articolo 10 - IL VICE PRESIDENTE

10.1. Il Vice Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i propri componenti.

In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue attribuzioni sono esercitate dal Vice Presidente. La sottoscrizione del Vice Presidente attesta l'assenza del Presidente.

10.2. In caso di dimissioni o revoca del Vice Presidente la carica rimarrà vacante fino alla prima adunanza del Consiglio di Amministrazione che provvederà alla sua sostituzione a maggioranza scegliendolo tra i suoi membri.

Articolo 11- ORGANO DI CONTROLLO E REVISORE LEGALE

11.1. Ai sensi di legge, in conformità al disposto dell'art.

30 CTS, è nominato un Organo di Controllo monocratico per lo svolgimento delle funzioni ivi indicate. Esso potrà anche esercitare la revisione legale dei conti, se iscritto nell'apposito Registro, sia quando tale funzione sia obbligatoria per il superamento dei limiti di cui all'art. 31 co. 1 CTS sia in caso di nomina facoltativa.

11.2. Ove organo distinto, la revisione può essere svolta da Revisore Unico nominato tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Legali.

11.3. I membri di tali organi sono eletti dal Consiglio di Amministrazione, durano in carica quattro anni e sono rieleggibili; partecipano, senza diritto di voto, alle adunanze del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 12 - COMITATO DI RACCOLTA

12.1. Il Comitato di Raccolta è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi membri o anche al di fuori di essi tra i Fondatori o anche tra i Sostenitori. E' un organo facoltativo composto da un minimo di tre persone che si occuperanno della raccolta delle domande per l'ingresso in Fondazione dei nuovi Fondatori e Sostenitori e sbrigheranno le formalità relative alle nuove adesioni (emissione ricevute, iscrizione nei relativi albi, raccolta delle elargizioni, richieste delle quote minime annue).

Articolo 13 - RIUNIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI

13.1. È possibile tenere le riunioni degli organi collegiali, con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

= che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;

= che sia consentito al Presidente dell'adunanza di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

= che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente lo svolgimento dell'adunanza;

= che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

= che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante; dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione.

Articolo 14 - LIBRI DELLA FONDAZIONE E SCRITTURE CONTABILI

14.1. La Fondazione tiene le scritture contabili prescritte

dalla Normativa Applicabile.

14.2. Oltre alla tenuta degli altri libri prescritti dalla Normativa Applicabile, la Fondazione tiene:

- a) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- b) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Organo di Controllo;
- c) l'albo che contenga i nomi dei Costituenti, Fondatori e Sostenitori.

Articolo 15 - ESTINZIONE DELLA FONDAZIONE

15.1. Il Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole dei 3/4 (tre quarti) dei suoi componenti, delibera lo scioglimento della Fondazione qualora ritenga esauriti o irraggiungibili gli scopi statutari.

15.2. In caso di scioglimento della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione nominerà uno o più liquidatori muniti dei necessari poteri, preferibilmente scelti tra i propri membri.

15.3. In ogni caso di estinzione o di scioglimento della Fondazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45 comma 1 CTS, e fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore scelti dal Consiglio di Amministrazione, o, in mancanza di tale delibera, alla Fondazione Italia Sociale.

Ai sensi dell'art. 9 del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, il parere del suddetto Ufficio è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

Articolo 16 - MODIFICA DELLO STATUTO

16.1. Il presente statuto sarà modificabile -- fatta eccezione per scopo e finalità, con possibilità comunque di integrare le attività da svolgersi, in funzione dell'aggiornamento disposto al comma 2 dell'art. 5 del D.Lgs. n. 117/2017 -- solo ed esclusivamente in una riunione dedicata solo a questa attività e con voto favorevole di almeno i 2/3 + 1 (due terzi più uno) dei membri del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 17 - GRATUITA' DELLE CARICHE

17.1. Tutte le cariche si svolgono a titolo gratuito salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione e fatta eccezione per i componenti l'organo di controllo ed il revisore legale ai quali può essere riconosciuto da parte del Consiglio di Amministrazione un compenso individuale proporzionato all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze e comunque non superiore a quello previsto in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e

condizioni.

Articolo 18 - NORME APPLICABILI

18.1. La Fondazione è disciplinata dal presente statuto, dal Codice del Terzo Settore (CTS), dal Codice Civile e da ogni altra applicabile normativa, di natura primaria o secondaria.

Copia conforme all'originale allegato sub "C" all'atto a mio rogito in data 21 febbraio 2026 repertorio n. 6959 raccolta n. 5732, registrato all'Agenzia delle Entrate di Olbia il 4 marzo 2026 al n.1191 serie 1T.